



Allegati:

Oggetto: Risposte a quesiti: sanzioni a CSE e affidataria

Comunicazione trasmessa solo via email

- A**      **Direttori Dipartimenti Prevenzione  
Aziende U.S.L. Toscana**  
(via posta elettronica)
- A**      **Componenti Articolazione  
ex art.67 LR40/2005  
Prevenzione, Igiene e Sicurezza  
Luoghi di Lavoro**  
(via posta elettronica)
- p.c.**    **Direzione Regionale Lavoro Toscana**  
Dr. Giovanni Casale  
[drl-toscana@lavoro.gov.it](mailto:drl-toscana@lavoro.gov.it)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 22.12.2009 dall'Az USL 10 Firenze (allegato C01), si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

#### **Quesito – sanzioni al CSE e all'affidataria**

In riferimento al quesito in oggetto (allegato C01), così sintetizzato: **Indicazioni su quando devono essere sanzionati anche il CSE e l'impresa affidataria in presenza di violazioni imputabili alle imprese esecutrici**

#### **Risposta**

In tutti i casi in cui la violazione sia riconducibile ad un'azione estemporanea e quindi non di lunga durata o reiterata, si ritiene ammissibile la responsabilità della sola impresa esecutrice, fatta salva la valutazione delle situazioni di pericolo gravi ed imminente o previste dettagliatamente nel PSC.

Nei casi invece in cui vi sia evidenza del perdurare della violazione o della sua reiterazione nel tempo, si ritiene ammissibile anche il coinvolgimento nelle responsabilità del CSE e dell'impresa affidataria

MM \fv \ms

Il Responsabile del Settore  
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro  
ing. Marco Masi